



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 85

Approvata dal Consiglio Comunale in data 13 novembre 2017

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER REGOLAMENTARE IL SOCCORSO STRADALE DEI CARRI ATTREZZI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- negli ultimi anni, gli incidenti causati dai carri attrezzi sono in preoccupante aumento. Tale fenomeno è dovuto principalmente alla velocità dei carri attrezzi, in competizione tra loro per giungere sul luogo dell'incidente prima degli altri, al fine di avvicinare il proprietario del veicolo e offrire il servizio di rimozione e trasporto del veicolo incidentato;
- la Città di Torino ha, fra i suoi principali obiettivi programmatici, la tutela della sicurezza effettiva e percepita da parte dei cittadini;

VISTO CHE

- il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, rispettivamente approvati con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. e con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i., all'articolo 159 prevede la rimozione dei veicoli nelle ipotesi previste dagli articoli 157, comma 4, 158, commi 1, 2 e 3, nonché negli altri casi indicati dal medesimo articolo 159 del Codice della Strada;
- il comma 2 dell'articolo 159 del Codice della Strada testualmente recita: "Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione";

- l'articolo 397 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada al comma 2 testualmente recita: "Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del Codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia precedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta";

#### DATO ATTO

che il Comune, quale ente proprietario delle strade comunali non possiede i mezzi per effettuare da se stesso il servizio;

#### CONSTATATO CHE

- la Polizia Municipale, in particolare il Nucleo sequestri e rimozioni in collaborazione con i colleghi del Nucleo mobile, nei mesi scorsi ha intensificato i controlli nelle strade cittadine. Sono state accertate ai "carristi", violazioni gravi al Codice della Strada riguardanti la velocità e l'attraversamento con rosso di importanti arterie cittadine;
- i controlli finora attuati saltuariamente, si sono dimostrati non sufficienti per arginare il fenomeno;
- vista l'importanza e la rilevanza di dette azioni nell'ambito della più generale attività di tutela della sicurezza del territorio, risulta fondamentale poter disporre anche di uno strumento regolamentare che consenta un'azione ancora più efficace ed incisiva, tramite un protocollo d'intesa da stipulare tra la Città e le depositerie operanti nella città di Torino;
- più in particolare è necessario disporre di uno strumento di accordo procedimentale che impegni le parti nel rispetto dei contenuti dell'accordo medesimo;

#### CONSIDERATO

che l'articolo 8 del D.P.R. 571/1982, attribuisce al Prefetto il compito di provvedere annualmente alla ricognizione dei soggetti pubblici e privati ai quali affidare l'attività di recupero e custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro, fermo e/o confisca

amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981, degli articoli 213 e 214 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'articolo 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e per tutte le ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 214/bis del Codice della Strada (custode acquirente);

### IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta:

- 1) a promuovere un protocollo d'intesa tra il Comune e le depositerie presenti nell'elenco prefettizio, ripetendo l'esperienza già avviata in altre città (ad esempio: Verona).  
L'accordo regolamerà le modalità di chiamata delle ditte preposte al soccorso stradale, definendo tempi, competenze e tariffe, per offrire e garantire alla cittadinanza un servizio tempestivo, equo ed uniforme;
  - 2) a valutare, nella predisposizione del protocollo di intesa, i parametri da inserire e che definiscano almeno:
    - la suddivisione del territorio cittadino in aree di intervento in cui gli operatori potranno intervenire;
    - le modalità di recupero del veicolo oggetto di soccorso stradale da parte del diretto interessato, qualora impossibilitato;
    - tempistiche e modalità di intervento degli operatori, prevedendo anche la possibile esclusione per ripetuti ritardi nel rispondere alla chiamata;
  - 3) a prevedere inoltre, tra le cause di esclusione dal protocollo d'intesa, il caso in cui durante l'esercizio dell'attività di soccorso stradale, ad operatori della stessa ditta siano state accertate ripetute infrazioni al Codice della Strada, nell'arco del triennio precedente.
-